

RG 3069 / 2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Siena**  
**Sezione Unica**

**SENTENZA**

N.

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

OGGETTO

Impugnazione di  
lodi nazionali  
(art. 828  
c.p.c.)

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Marianna Serrao ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento iscritto al n. 3069 /2019 R.G., avente ad oggetto "Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)" , promosso da

**Antonio Sgueglia** nato a Roma il 22 aprile 1957, , C.F. SGGNTN57D22H501X rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Valeria Pugliese C.F. PGLVLR78C45D086Z presso il cui studio in Bologna Via Castiglione 41 elegge domicilio, come da mandato allegato all'atto di citazione

**ATTRICE**

**CONTRO**

**ICET-INDUSTRIE S.P.A.** (c.f. e P.IVA 00596570523), con sede legale a Poggibonsi (SI), Località Drove n. 14, Int. A/172, in persona del presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante Sig. Aldero Irani, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti depositata telematicamente dagli Avvocati Andrea Nardi (c.f. NRDNDR79E09D612F -) e Nicola Pabis Ticci (c.f. PBSNCL74B16D612C -) ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Concettina Graziadio (C.F. GRZCCT71H50C002A -), con studio in Siena, Via Curtatone n. 7.



**CONVENUTA**



All'udienza del 30/6/2021 la causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti :

Per parte attrice:” Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ritenute e dichiarate preliminarmente irrituali ed inammissibili le domande proposte in via riconvenzionale da parte della difesa di ICET SpA, domande comunque, infondate, dichiarare nullo il lodo arbitrale irrituale, reso inter partes depositato in data 5 agosto 2019, e per quanto occorrer possa anche il lodo parziale reso in data 19 luglio 2019 e le cui disposizioni sono ribadite nel lodo definitivo, per tutti i motivi di cui in narrativa, ed in particolare:

Accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inesistenza del lodo arbitrale depositato in data 5 agosto 2019, perché reso in aperta violazione dell’art. 817 c.p.c. in mancanza di clausola compromissoria;

accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inesistenza del lodo arbitrale depositato in data 5 agosto 2019 avendo il Collegio ommesso di giudicare secondo diritto come richiesto dalle parti;

accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inesistenza del lodo arbitrale depositato in data 5 agosto 2019 essendo incorso il Collegio in errore ex art. 1427 c.c. avendo considerato come assodate circostanze oggetto di contestazione;

con vittoria di spese competenze ed onorari “

Per parte convenuta “voglia l’Ill.mo Tribunale adito (A) In tesi, dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare tutte le domande attrici perché infondate;

(B) In ipotesi, condizionatamente all’accoglimento delle domande attrici e all’annullamento del lodo arbitrale, comunque, in via riconvenzionale,

(B.1) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza che, ex art. 2932 c.c., produca gli effetti dei contratti definitivi che l’Arch. Sgueglia si è rifiutato di concludere; e, per l’effetto, trasferire da quest’ultimo e in favore

di Icet-Industrie S.p.A. il 12,30% (pari a € 3.690 di capitale sociale), o la diversa percentuale che dovesse essere ritenuta di giustizia, delle quote della società il Castelletto S.r.l., comprensive di ogni diritto spettante al titolare delle stesse a titolo di utili maturati, plusvalenze e quant’altro dovutogli; per l’effetto,

(B.2) ordinare al legale rappresentante del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Arezzo – Siena di iscrivere il predetto trasferimento quote della società Il Castelletto; sempre per l’effetto

(B.3) anche accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che Icet, in conseguenza dell’accoglimento della domanda sub (B.1), è divenuta titolare di finanziamenti soci per € 412.123,85, o per il diverso valore che dovesse essere ritenuto di giustizia, precedentemente intestati all’Arch. Antonio Sgueglia e, per l’effetto, ordinare a Il Castelletto S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di modificare



corrispondentemente l'importo dei finanziamenti soci iscritti in contabilità.

(C) In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenere che alcuni tra gli atti prodotti sub docc. 3, 4, 8, 9, 10 da Icet Industrie S.p.A. non siano stati effettivamente sottoscritti dall'Arch. Sgueglia, accertare e dichiarare il diritto di Icet di ripetere da quest'ultimo quanto pagato in relazione a ciascun contratto che fosse accertato non sottoscritto da Antonio Sgueglia; per l'effetto, condannare l'Arch. Sgueglia al pagamento, in favore di Icet, di quanto da essa corrisposto in forza degli atti che non dovessero essere riconosciuti come sottoscritti dal resistente, oltre interessi dal dì di ciascuna stipula al saldo.

Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Fascicolo trasmesso per la redazione della sentenza : 27.10.2021

### MOTIVI DELLA DECISIONE

E' omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c.

Con atto di citazione ritualmente notificato l'Architetto Sgueglia ha impugnato il lodo arbitrale emesso in data 5-8-2019 dal Collegio arbitrale nominato , su istanza dell'odierna convenuta ICIET dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Siena .

Sussiste la competenza del Tribunale ordinario sull'impugnazione di arbitrato irrituale ( *nulla quaestio* sul punto tra le parti) che si configura allorchè le parti abbiano inteso demandare ad arbitri la soluzione di determinate controversie in via negoziale.

Di tale tenore la clausola compromissoria contenuta nell'art. 16 Statuto della società Il Castelletto Srl, "eventuali controversie relative alla vita della società od alla esecuzione del Presente Atto Costitutivo, fra i soci e la società o solamente fra i soci, che non debbano essere obbligatoriamente devolute all'Autorità Giudiziaria, verranno obbligatoriamente risolte, in via irrituale, da un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Siena".

L'arbitrato irrituale è impugnabile, davanti al giudice ordinariamente competente, soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, violenza, dolo, incapacità delle parti o dell'arbitro), mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto.

Il primo motivo attiene l'incompetenza del Collegio adito ai sensi dell'art. 817 c.p.c.

Sebbene non espressamente indicato dall'attore il riferimento normativo pare essere quello di cui all'art. 808 ter I comma n. 1 c.p.c. che ammette l'impugnazione se la *convenzione d'arbitrato è invalida , .. e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale.*

Si duole infatti l'attore , e la doglianza è stata espressa anche davanti al Collegio arbitrale ( così da ritenersi soddisfatto il presupposto di ammissibilità) che la controversia de qua non avrebbe potuto essere compromessa in arbitri in quanto esulante dalla clausola compromissoria prevista dallo Statuto .

Pur non condividendosi l'eccezione d'inammissibilità sollevata da parte convenuta potendo dar luogo, la non compromettibilità in arbitri, all'invalidità del lodo tuttavia la ragione impugnatoria non pare fondata .

Il Collegio arbitrale ha sul punto , così motivato *Nel caso di specie, entrambi i contraenti sono soci della società Il Castelletto Srl, quindi soggetti alla clausola statutaria, ed il loro contenzioso non si limita alla sola cessione delle quote sociali, ma riguarda anche la cessione e/o riconoscimento di una quota non trascurabile dei finanziamenti soci a favore della società. Dato che la controversia si fonda sul trasferimento del 12,30% delle quote sociali dall'Arch. Sgueglia a Icet Industrie Spa, e che il trasferimento comporterà non solo una modifica nei rapporti tra i soci all'interno della società, ma anche il trasferimento della titolarità di una parte dei finanziamenti soci, appare chiaro che una controversia tra i soci più importanti della società ne influenza la propria vita, rendendosi quindi applicabile la clausola di cui all'art. 16 dello statuto.*

Orbene il principio che deve trovare qui applicazione è quello , ricavabile dall'art. 808 quater c.p.c. più volte espresso dalla Suprema Corte ( Cfr tra le ultime Cass.28011719, 3795/19) per il quale la clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale - deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui la clausola si riferisce, con esclusione, quindi, di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico.

Nella specie la clausola dello Statuto rimanda a controversie anche *solo fra i soci* e non pare potesse essere esclusa la competenza arbitrale discutendosi di trasferimento di partecipazioni peraltro certamente incidenti anche sulla vita della società . E la pronuncia richiamata dalla difesa dell'attore ( Cass 7105-14) non contraddice e anzi richiama il predetto principio generale, nel senso che *rientrano nella competenza arbitrale (tutte) le controversie inerenti al rapporto societario e relative a pretese aventi la loro causa petendi nel medesimo contratto sociale (Cass. 20 febbraio 199, n. 1559; Cass. 2 febbraio 2001 n. 1496; Cass. 22 dicembre 2005 n. 28485; Cass. 20 giugno 2011 n. 13531.* ma ritenendolo non applicabile nella fattispecie esaminata valutato che *invece il contratto sociale costituisce il presupposto storico sullo sfondo del quale si innesta l'azione proposta, ma non la causa pretendi della stessa, perché l'inadempimento al preliminare di compravendita denunciato, essendo un comportamento rilevante solo sotto il profilo ricollegabile alla risoluzione dello stesso, è un fatto che non sostanzia alcun legame con gli obblighi derivanti dal contratto di società, al quale soltanto si riferisce la clausola arbitrale sottoscritta dalle medesime parti, peraltro in epoca antecedente alla stipula del preliminare in contesa.*

Nella causa in esame invece la previsione statutaria integra causa petendi dell'azione proposta rimettendo agli arbitri le controversie anche *solo fra i soci* , sul che non pare possa residuare dubbio.



il secondo motivo d'impugnazione del lodo è relativo alla nullità/inesistenza/erroneità del lodo per non aver il collegio arbitrale rispettato le norme di diritto applicabili al caso di specie e alla violazione del principio del contraddittorio, ed erronea valutazione dei fatti oggetto del giudizio. Dinuovo in mancanza di espressa indicazione dell'attore la doglianza pare attenere alle previsioni dell'art. 808 ter n. 4 perché gli arbitri non si sarebbero attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo e n. 5 per non essere stato stato osservato il principio del contraddittorio

Di tutta evidenza appare che il principio del contraddittorio , anche attraverso l'assegnazione dei termini alla parti per deposito di memorie a seguito del disconoscimento sia stato rispettato, e rilevandosi altresì che l'inosservanza del principio del contraddittorio verificatasi nel corso di un arbitrato irrituale rileva esclusivamente ai fini dell'impugnazione del lodo ex art. 1429 c.c., cioè come errore che, muovendo dalla violazione dei limiti del mandato conferito agli arbitri, abbia inficiato la volontà contrattuale espressa da questi ultimi.

Orbene : la clausola arbitrale contenuta nello Statuto non contiene alcun riferimento alla decisione secondo norme di diritto lasciando agli arbitri la facoltà di decidere in via irrituale ; nel primo verbale davanti al Collegio arbitrale non è prevista alcuna diversa regolamentazione dalle parti e non pare avere alcun rilievo l'inclusione nella domanda di arbitrato , della richiesta , tenuto conto della clausola arbitrale espressamente richiamata nella medesima domanda . E anche qualora si volesse diversamente argomentare non potrebbe non rilevarsi che il lodo è suscettibile di annullamento , ex art. 808 ter n. 4 se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti *quale condizione di validità del lodo* , previsione , quest'ultima , non contenuta né nella clausola statutaria né nella domanda di arbitrato


Deve quindi ritenersi inammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere in via irrituale e quindi sostanzialmente secondo equità, e senza a ciò condizionare la validità del lodo . Tale conclusione pare avvalorata da quanto ritenuto da Cass 16553/20 *L'inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell'art 829, comma 2, c.p.c., nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l'arbitrato di equità in arbitrato di diritto.*

Ogni altra domanda rimane assorbita

Quanto alle spese, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo sulla base del valore della domanda per fase introduttiva , di studio , trattazione e decisoria , sugli importi minimi per fase istruttoria in ragione dell'attività processuale svolta,

**P.Q .M**





Il Tribunale , in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza così provvede:

- 1) Rigetta ogni domanda di nullità di lodo arbitrale impugnato da Antonio Sgueglia ;
  - 2) Dichiara assorbita ogni altra domanda , anche in via riconvenzionale ;
  - 3) Pone a carico di parte attrice il pagamento delle spese processuali liquidate in € 23.937,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a come per legge
- Così deciso in Siena il 3 dicembre 2021

Il Giudice  
(Dott. Marianna Serrao)

Arbitrato in Italia

